



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 62 REG.DEC.

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**  
il giorno ventotto del mese di GENNAIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore.

Premesso che l'allora A.S.S. n. 1 "Triestina":

- con provvedimento n. 744 del 26.10.2009, ha deliberato - fra altro - di approvare, nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali a valere dall'esercizio 2010, il documento riportante le modalità operative e organizzative aziendali, allegato quale parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento n. 744/2009;
- con successive deliberazioni n. 810 dd. 14.12.2009, n. 50 dd. 17.02.2012, n. 312 dd. 03.10.2012, n. 94 dd. 15.03.2013 ha proceduto a modifiche/integrazioni del predetto documento nonché - da ultimo - con deliberazione n. 491 dd. 27.11.2014, ha approvato il documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali;

acclarato che, in base all'Atto Aziendale- adottato con provvedimento dell'allora A.S.U.I.Ts n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione le finalità di *“prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”*, con *“l’impegno ... di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali ..... , per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale”* e promuovendo *“livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”*, anche attraverso l’impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

atteso che il coinvolgimento attivo del settore non profit operante sul territorio (associazionismo, volontariato), al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di tutela della salute, della prevenzione del disagio sociale, della riqualificazione delle condizioni abitative, ecc... (cfr 1.3 *“I servizi e le risorse disponibili”* del Piano di zona 2013-2015, ambito 1.2 Trieste) è stato, inoltre, già previsto anche per l’attuazione delle attività indicate dagli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, regionali ed aziendali, ad esempio: Piano sanitario e sociosanitario regionale, Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) e Programma delle attività territoriali (PAT);

verificato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, con distinti interventi normativi, la materia della partecipazione attiva degli enti associativi operanti su base volontaria all’interno del sistema integrato di interventi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale e, specificatamente, con:

- L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e s.m. ed i. – *“Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario”*, ha previsto, all’art. 16, comma 1, per le Aziende sanitarie la possibilità di erogare *“contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale”*.
- L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al

fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.

➤ L.R. n. 23 dd. 09.11.2012 e s. m. ed i. – *“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”* ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia prevedendo la possibilità:

- all’art. 14, rubricato *“convenzioni”* - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;

- all’art. 25, rubricato *“convenzioni”* - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;

- all’art. 39, rubricato *“accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati”* – per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale – di utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti;

atteso che, con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017 e s. m. ed i., recante *“Codice del Terzo settore ....”*, l’ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd *“Terzo settore”*, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, al fine di *“sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”* (art. 1);

richiamato, inoltre, l’art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, rubricato *“Coinvolgimento degli enti del terzo settore”* secondo cui, *“..in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;

preso atto che, con decreto n. 51 dd. 24.01.2018, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di:

1. procedere - nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali, connesse con l’attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - alla modifica del documento adottato con deliberazione dell’allora A.S.S. n. 1 *“Triestina”* n. 491 dd. 27.11.2014;

2. approvare un nuovo documento, che individui le modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, quali le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, denominato “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale” ed unito al decreto n. 51/2018 cit. parte integrante e sostanziale - congiuntamente ai relativi allegati;

ricordato, inoltre, che i contributi finalizzati alle Associazioni di volontariato nonché i meri rimborsi non forfetari, erogati nell’ambito delle convenzioni previste dal “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale” - per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 - non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, all’obbligo di acquisizione del codice CIG, di cui all’art. 3, comma 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

verificato che, nei primi mesi successivi all’applicazione della nuova disciplina regolamentare, si è verificata la necessità di alcuni aggiornamenti, specie in ordine:

- all’intervenuta nuova normativa sul trattamento dei dati personali (applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 - cd “DGPR”; D.Lgs. n. 51 dd. 18.05.18);
- ad alcune difficoltà operative riscontrate con particolare riferimento all’iter di concessione dei contributi economici aziendali in favore delle Associazioni di volontariato;
- all’esigenza di garantire la salute dei soggetti non dipendenti, che frequentano a titolo volontario gli ambienti ospedalieri, nonché degli operatori sanitari e dei pazienti e, conseguentemente, di richiedere che le Associazioni acquisiscano - come da circolare del Direttore Sanitario prot. n. 5955/P dd 17.12.2018 - “*per ciascun operatore volontario, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, Morbillo-Parotite-Rosolia, Varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG)*”;
- all’accertato bisogno aziendale di prevedere un’univoca disciplina anche per l’ipotesi di concessione (in toto oppure ad ore/giorno) di spazi aziendali nel ambito di un rapporto convenzionale, al fine di favorire la realizzazione delle singole progettualità convenzionate;

tenuto conto, in specie, della L.R. n. 26 dd. 10.11.2015, recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, il cui art. 36, comma 6, lett. b) espressamente prevede che “*l’uso del bene indisponibile è deciso dal Direttore generale e l’assegnazione a terzi, pubblici o privati, può avvenire*” ... “*a titolo gratuito, purché l’utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera*”;

verificato, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e del mutato quadro normativo in materia, che l’allora A.S.U.I.Ts, con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018 ha stabilito, fra altro, di:

- procedere - nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali, connesse con l’attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - alla modifica del documento adottato con provvedimento n. 51 dd. 24.01.2018 e denominato “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale”, secondo il testo unito al decreto n. 1112/2018 cit. quale parte integrante e sostanziale ed ivi approvato, congiuntamente ai suoi allegati;

considerato, inoltre, l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*”, che prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda sanitaria

universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana" e dell'"Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e atti organizzativi conseguenti;

richiamato, inoltre, il decreto n. 307 dd. 16.06.2016 dell'allora Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (nel prosieguo A.A.S. n. 2), con il quale si è stabilito, fra altro, di approvare il "Regolamento per la concessione dei contributi alle Organizzazioni di volontariato", unitamente ai relativi allegati,

verificato che tale Regolamento disciplina la procedura di erogazione e concessione del contributo, ex L.R. 12/1995 e L.R. 23/2012, alle Organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, da ultimo, nell'ambito del territorio isontino;

ritenuto, quindi, opportuno procedere all'elaborazione di un unico testo Regolamentare, aggiornato, valido ed operante sull'intero territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., al fine di rendere omogenea la disciplina dei rapporti con le Organizzazioni di volontariato per l'erogazione dei contributi finalizzati nonché la disciplina volta alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato, le Associazione di Promozione Sociale e alla previsione di ulteriori forme di coinvolgimento anche di altri Enti del cd. "Terzo Settore";

atteso peraltro che - nell'ambito del progetto complessivo aziendale approvato con decreto n. 821 dd. 30.09.2020 - è stato assegnato congiuntamente a più Strutture (S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali dell'ex A.A.S. 2 e S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare dell'ex A.S.U.I.Ts) l'obiettivo di budget - attuativo del "Riordino SSR" - relativo alla proposta di Regolamento unificato dell'A.S.U.G.I. sui rapporti con le associazioni di volontariato, di promozione sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri enti del terzo settore;

appurato che, con nota Prot. sez. S.S.D. CRTSAVI n. 1213 dd. 30.11.2020, in atti, il Direttore della S.C. Convenzioni Affari Generali e Legali nonché Responsabile sostituto della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare ha trasmesso - nel rispetto dell'indicatore e del termine stabiliti dalle schede approvate con decreto n. 821/2020 cit. - *"la bozza di atto regolamentare, come risultante dall'analisi e dall'attività istruttoria condotta dalle strutture assegnatarie dell'obiettivo"*;

ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere - nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali nonché

nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell'azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità – all'adozione del "*Regolamento sui rapporti con le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore*", secondo il testo che, congiuntamente ai suoi allegati, si unisce quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

inteso, infine, di doversi riservare di procedere - con apposito decreto del Direttore Generale - a future, eventuali, integrazioni, modifiche o revisioni dell'adottando testo e suoi allegati, dovute a sopravvenuti mutamenti del quadro normativo e/o variazioni delle procedure e degli assetti aziendali;

acclarato che sono, comunque, fatte salve ulteriori forme di rapporti con gli Enti di cui all'adottando Regolamento, sulla base della disciplina prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 n. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m. ed i.;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa di:

1. procedere - nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali nonché nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell'azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità – all'adozione del "*Regolamento sui rapporti con le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore*", secondo il testo che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai suoi allegati, contestualmente si approva;

2. doversi riservare di procedere - con apposito decreto del Direttore Generale - a future, eventuali, integrazioni, modifiche o revisioni dell'adottando testo e suoi allegati, in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo e/o variazioni delle procedure e degli assetti aziendali;

3. fare salve ulteriori forme di rapporti con gli Enti di cui all'adottando Regolamento, sulla base della disciplina prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 n. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e*

*forniture*” e s.m. ed i.;

4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

**IL DIRETTORE GENERALE**

dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott.ssa Maria Chiara Corti